



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante:

“Disposizioni per l’uniforme applicazione della normativa statale in materia paesaggistica e per il coordinamento amministrativo dei procedimenti autorizzativi nei Comuni calabresi di minore dimensione demografica”

Il Consigliere regionale

F.to

GIANPAOLO BEVILACQUA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni per l’uniforme applicazione della normativa statale in materia paesaggistica e per il coordinamento amministrativo dei procedimenti autorizzativi nei Comuni calabresi di minore dimensione demografica”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge vuole recepire quanto indicato in ultimo dai Decreti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con cui è stato chiarito che il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio contiene un vuoto normativo per i comuni che alla data di entrata in vigore della cosiddetta legge Galasso avevano una popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti ai sensi della legge n.10 del 1977.

I Decreti del Presidente sono stati emessi nel 2005 condannando la Provincia di Catanzaro per Delega della Regione Calabria trasferita con L.R. n. 3 del 1995, ed il Ministero dei Beni Culturali. Tali Decreti sono stati preceduti dalla sentenza del Tar di Catanzaro del 2002 e prima dalla sentenza del Consiglio di Stato del 1996 per il comune di Sospirolo.

Alla luce di tali pronunce, al fine di poter avere un quadro normativo completo e per evitare inutili contenziosi fortemente pesanti sulle casse della P.A. si rende necessario recepire quanto cristallizzato nelle varie sedi e dal Presidente della Repubblica.

Inoltre, è necessario fornire un’indicazione chiara alla macchina amministrativa regionale e locale al fine di evitare criticità sociali ed economiche poiché non molti possiedono la capacità economica per far fronte a eventuali esborsi per contenziosi legali. Tale blocco potrebbe creare sul territorio ecomostri che non verranno completati e lasciati all’abbandono ed al degrado. Recepire tali indicazioni è una necessità economica, cultura e sociale per garantire equità amministrativa ai cittadini calabresi.

La legge non introduce deroghe alla disciplina statale vigente né modifica l’ambito di applicazione dei vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale, ma persegue finalità di coordinamento amministrativo, riduzione del contenzioso e certezza dei rapporti giuridici.

Il testo normativo prevede quattro articoli, e nello specifico:

- l’art. 1 indica l’obiettivo della legge;
- l’art. 2 recepisce quanto indicato in ultimo dal Presidente della repubblica;

- l'art. 3 riporta l'invarianza finanziaria;
- l'art. 4 indica l'entrata in vigore anticipata della legge, giustificata dalla necessità di assicurare l'immediata uniformità dell'azione amministrativa degli enti competenti in materia paesaggistica, di prevenire il protrarsi di difformità applicative sul territorio regionale, di ridurre il contenzioso amministrativo pendente e potenziale e di garantire certezza giuridica ai cittadini e agli operatori economici coinvolti nei procedimenti autorizzativi.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge è finalizzata a favorire l'uniforme applicazione della normativa statale in materia di tutela del paesaggio, anche alla luce di situazioni amministrative interessate da pronunce giurisdizionali e da decisioni rese in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica concernenti l'applicazione della disciplina paesaggistica.

Dall'attuazione della presente Legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione poiché si creano delle deroghe con una riduzione del lavoro, abbattendo il lavoro degli uffici regionali trasferendolo in parte alle Amministrazioni Comunali, senza ulteriore aggravio di lavoro o tempo.

Tabella 1 Oneri Finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Indica la finalità della legge senza oneri a carico della regione. Natura ordinamentale.			0,00 €
2	Recepisce quanto indicato dal Presidente della repubblica nei decreti del 2005 e non comporta oneri a carico della regione.			0,00 €
3	Clausola d'invarianza finanziaria			0,00 €
4	La dichiarazione d'urgenza è motivata dall'esigenza di garantire l'immediata applicazione uniforme della disciplina richiamata dall'articolo 2, evitando il permanere di situazioni di incertezza interpretativa suscettibili di determinare disparità di trattamento tra cittadini, aggravio procedimentale per le amministrazioni competenti e ulteriore contenzioso amministrativo.			0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
N/A	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	0 €	0 €	0 €	0 €

Proposta di legge regionale recante:

“Disposizioni per l’uniforme applicazione della normativa statale in materia paesaggistica e per il coordinamento amministrativo dei procedimenti autorizzativi nei Comuni calabresi di minore dimensione demografica”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali dell’ordinamento e della normativa statale in materia di tutela del paesaggio, promuove l’uniforme esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire l’uniforme applicazione della disciplina paesaggistica da parte degli enti competenti;
 - b) assicurare certezza giuridica e uniformità interpretativa nell’esercizio delle funzioni amministrative;
 - c) ridurre il contenzioso tra cittadini e pubbliche amministrazioni;
 - d) favorire l’efficienza, la semplificazione e la tempestività dei procedimenti amministrativi;
 - e) tutelare il legittimo affidamento dei cittadini e degli operatori economici.

Art. 2

(Coordinamento amministrativo e uniformità applicativa)

1. Nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, gli enti competenti operanti nel territorio regionale assicurano l’uniforme applicazione della normativa statale, dei

provvedimenti amministrativi statali e degli orientamenti consolidati espressi dagli organi competenti.

2. Ai fini del comma 1, gli enti competenti tengono conto, nell'ambito dell'istruttoria dei procedimenti autorizzativi, delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica n. 47581 del 2 dicembre 2005 e n. 47583 del 2 dicembre 2005 che hanno disposto che nei Comuni calabresi non soggetti all'obbligo di redazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli) e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, tutte le aree inserite negli strumenti urbanistici restano escluse dal vincolo paesaggistico, poiché anch'esse hanno formato oggetto di un programmato e studiato assetto del territorio, rispetto al quale le motivazioni sottese all'introduzione dei vincoli di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, dalla legge 08 agosto 1985, n. 431 devono considerarsi recessive.
3. Restano ferme le competenze attribuite allo Stato e agli organi statali preposti alla tutela del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 3

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.